



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

[prot. e data come da segnatura]

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai  
sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs n.  
82/2005

Spett.



**OGGETTO: Riscontro a formulazione parere su qualificazione professionale del personale dipendente nelle imprese artigiane individuali operanti nel settore estetico** 

L'istanza in oggetto è finalizzata a chiedere alla Commissione un parere ufficiale in merito alla corretta interpretazione e applicazione degli artt. 3 e 4 legge n. 1/1990, in particolare, riguardo ai seguenti quesiti:

- se, ai sensi della Legge n. 1/1990, il personale dipendente di un'impresa artigiana individuale esercente attività di estetista, in cui il titolare è anche responsabile tecnico qualificato, debba essere in possesso della medesima qualificazione professionale;
- conseguentemente, se una impresa individuale artigiana, in cui il titolare è anche responsabile tecnico qualificato, in cui il personale dipendente non sia in possesso di qualificazione professionale, possa essere considerata conforme alla normativa vigente e quindi non sanzionabile;
- se, in assenza di uno specifico obbligo di legge, la richiesta di dimostrare il possesso di idonea qualificazione professionale del personale dipendente di impresa artigiana individuale, da parte degli organi di controllo, possa ritenersi legittima.

La richiesta è motivata da situazioni occorse nell'ambito di ispezioni esercitate da parte degli organi preposti in cui è stata richiesta, anche alle imprese individuali, documentazione attestante la qualifica professionale di estetista del personale dipendente, o, comunque, altra documentazione attestante la formazione teorica integrativa delle cognizioni pratiche acquisite.

Si specifica che l'art. 3, comma 1, della Legge n. 1/1990 prevede che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista debba essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. La medesima norma dell'art. 3, l. n. 1/1990 disciplina, altresì, le modalità di conseguimento della qualificazione professionale, tra cui la valorizzazione dell'esperienza lavorativa qualificata presso una impresa di estetista, seguita dai corsi regionali di formazione teorica. Pertanto, la qualificazione professionale disciplinata dalla citata norma attiene solo ed esclusivamente il responsabile tecnico dell'attività.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese

C.so Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936

mail: [servizio.attivitaeconomiche@regione.puglia.it](mailto:servizio.attivitaeconomiche@regione.puglia.it) - pec: [servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it)

**COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE**

La legge in parola contempla espressamente, all'art. 4, le ipotesi in cui la qualifica di cui all'art. 3 debba essere posseduta anche dai soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista. In particolare:

- nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società;
- nel caso di imprese non artigiane, diverse da quelle previste dalla legge n. 443/1985.

Dalla lettura delle norme, nell'ambito delle imprese individuali artigiane esercenti attività di estetista, la richiesta di documentazione abilitante del personale dipendente non corrisponderebbe a uno specifico obbligo legislativo.

Pertanto, la Commissione scrivente, nella seduta tenutasi in data 14/10/2025, ha ritenuto di dare riscontro all'interpello formulando il seguente parere:

- ai sensi della Legge n. 1/1990, il personale dipendente di un'impresa artigiana individuale esercente attività di estetista, in cui il titolare è anche responsabile tecnico qualificato, non è tenuto ad essere in possesso della medesima qualificazione professionale;
- conseguentemente, un'impresa individuale artigiana, in cui il titolare è anche responsabile tecnico qualificato, in cui il personale dipendente non sia in possesso di qualificazione professionale, può essere considerata conforme alla normativa vigente e quindi non sanzionabile;
- in assenza di uno specifico obbligo di legge, la richiesta di dimostrare il possesso di idonea qualificazione professionale del personale dipendente di impresa artigiana individuale, da parte degli organi di controllo, non può ritenersi legittima.

**LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**  
(Francesca Zampano)